



Comune di Lavis  
PROVINCIA DI  
TRENTO

## REGOLAMENTI COMUNALI

---

Regolamento di applicazione del canone per la concessione  
dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 09/12/2010  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 27/03/2014*



## **Art. 1 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per "canone di posteggio" il corrispettivo dovuto dal titolare della concessione, o dall'occupante di fatto (così detto "spuntista"), per l'occupazione di posteggi su aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nell'ambito dei mercati organizzati sul territorio comunale, per i servizi resi dal Comune in relazione all'apprestamento delle aree di mercato stesse.

## **Art. 2 Istituzione del canone**

In forza dell'articolo 16, comma 1 – lett. f), della Legge Provinciale 30 luglio 2010, n.17 "Disciplina dell'attività commerciale", i Comuni stabiliscono i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto conto anche delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato.

## **Art. 3 Costi coperti dal canone e infrastrutture di servizio**

L'Amministrazione Comunale, nello stabilire i canoni per la concessione dei posteggi, deve avere riguardo anche alle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato medesime.

Ai fini del presente regolamento per infrastrutture di servizio si intendono, oltre agli eventuali servizi di apprestamento e manutenzione delle infrastrutture collocate su aree mercatali, quali gli impianti elettrici, idrici e fognari, anche i servizi effettivamente prestati nelle aree di mercato, quali ad esempio:

- il servizio di vigilanza reso per il mercato o per l'assegnazione dei posteggi agli "spuntisti";
- i servizi sostitutivi di quelli di "sportello" eventualmente effettuati anche sull'area di mercato da parte di personale del Comune, quali ritiro delle domande degli operatori, consegna di autorizzazioni o concessioni, calcolo e riscossione dei canoni e dei corrispettivi dovuti a seguito dell'occupazione medesima;
- i servizi di allestimento dell'area mercatale, quali la collocazione e la rimozione di barriere, transenne, cartelli stradali;
- la rimozione e il riposizionamento di parti di arredo urbano movimentate appositamente per il mercato.

## **Art. 4 Determinazione della tariffa**

La tariffa è determinata annualmente dal competente organo comunale, avendo riguardo ai costi previsti per l'apprestamento delle aree di mercato, di cui al precedente articolo 3, e alla superficie di mercato complessiva, espressa in mq, effettivamente occupata l'anno precedente.

La tariffa può essere diversificata rispetto alla tipologia di mercato (ad es. settimanale, mensile e saltuario) in funzione dei servizi effettivamente resi per i mercati medesimi.



## **Art. 5 Calcolo del canone**

Il canone di posteggio dovuto per ogni giorno di occupazione, per ciascuna area di parcheggio, è quantificato moltiplicando la tariffa, di cui al precedente articolo 4, per la superficie utile occupata, espressa in metri quadrati. Le frazioni di superficie inferiori al mezzo metro quadrato non saranno considerate mentre saranno arrotondate all'unità superiore le superfici maggiori di mezzo metro quadrato.

La superficie utile occupata, ai fini della commisurazione dell'importo dovuto, è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio, sia che venga utilizzato dal titolare che dall'occupante di fatto. Per esigenze di semplificazione, la superficie può essere standardizzata sulla base della media delle superfici dei posteggi.

## **Art. 6 Soggetti tenuti al pagamento**

Il canone di posteggio è dovuto dai concessionari per l'occupazione di posteggi su aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio e dagli occupanti di fatto (c.d. spuntisti).

## **Art. 7 Modalità e termini per il pagamento**

In via ordinaria, per agevolare il corretto versamento degli importi dovuti, entro il termine del 31 marzo<sup>1</sup> di ogni anno, il canone di posteggio è riscosso mediante avviso bonario predisposto dai competenti uffici, indicando il canone liquidato per l'anno di riferimento. Per il mercato saltuario (fiere) e per le operazioni di spunta (occupazioni effettuate da operatori commerciali attraverso apposita graduatoria) la riscossione del canone deve avvenire, di norma, precedentemente o contestualmente all'assegnazione del posteggio a mezzo del personale incaricato dal Comune, che rilascerà apposita ricevuta di pagamento. Il versamento è sempre dovuto, ancorché di importo minimo, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

In caso di mancato pagamento dell'avviso bonario, la riscossione coattiva avverrà nelle forme e con la disciplina delle leggi in vigore.

## **Art. 8 Entrata in vigore**

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 16 e 19 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4, il canone di posteggio doveva essere adottato in sostituzione della Tassa Posteggio di cui alla L.P. 22/12/1983, n. 46, già nei termini previsti dall'art. 29 della L.P. 4 suddetta e quindi, la presente disciplina è adottata in autotutela ai sensi della D.M 37 dd. 11/02/1997 e deroga a quanto previsto dall'art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/97.

---

<sup>1</sup> Termine aggiornato con deliberazione consiliare n. 29/2014